

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI UBICATI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIGOLZONE.

Il Responsabile del servizio sociale ,ai sensi della deliberazione della Giunta del Comune di Vigolzone n. 67 del 03.08.2019 ed in esecuzione della **Determinazione n. 362 del 06.08.2019** ;

Richiamati i seguenti atti :

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 2.11.2016 ad oggetto “ Elenco immobili ricadenti nel territorio comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art 58 D.L.112/08 convertito con L. 133/08 . Modifica”, dà atto che i locali posti al piano terra, ed attualmente destinati a Centro prelievi, saranno valorizzati mediante contratto di locazione o convenzione ex art 119 L. 267/2000;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 3.08.2019 ad oggetto “ Atto di Indirizzo utilizzo locali centro civico” che:

1.destina i locali del centro civico, (piano terra- sala 3,4, e 5 del Centro Civico Comunale) ad attività nell’ambito medico sanitario, a soggetti la cui attività sia indirizzata principalmente alle fasce di cittadinanza di maggior bisogno ed in particolare riguardo le famiglie con minori, con emergenti bisogni di carattere educativo e di sostegno psicologico ,ed in subordine all’esercizio di attività medica di supporto alle associazioni sportive locali;

2.prevede la possibilità di assegnare separatamente ogni singola stanza fatta salva la possibilità di concedere più spazi ad un unico soggetto;

3. prevede una durata di concessione di anni due;

4.prevedere un onere economico a beneficio dell’ente ed a carico del/i concessionario, non inferiore a € 1000 (mille) / anno per ogni singola stanza;

5.demanda al Responsabile dei Servizi sociali il compito di esplorare l’offerta di soggetti privati che siano interessati all’utilizzo degli stessi, previa valutazione di un progetto e delle condizioni di vantaggio economico a favore dell’Ente;

RENDE NOTO CHE

DAL 06.08.2019 AL 26.08.2019 ore 12:00 i soggetti privati in possesso dei requisiti contenuti nel presente avviso, possono presentare domanda di concessione dei locali di cui i citati atti , che verrà determinata da apposita convenzione con l’ente di durata BIENNALE. **Le domande dovranno essere presentate al Comune di Vigolzone, ufficio protocollo, entro e non oltre la scadenza indicata, pena l’esclusione.** Le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso non saranno valutate.

1. Soggetti ammessi : soggetti privati
2. L’istanza, redatta in carta libera, racchiusa in busta chiusa e debitamente sigillata, riportante l’indicazione del mittente e l’oggetto della selezione “OFFERTA PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO”, resa mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445 ,dovrà contenere
 - a.le generalità del soggetto richiedente e l’insussistenza di cause di esclusione ovvero :
di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015

di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;

che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

che non sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

che l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

che l'operatore economico non sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

che l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

che un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

che un operatore economico non si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita

per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

che l'operatore economico non sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

b. Progetto : all'istanza dovrà essere allegato un progetto che illustri in maniera dettagliata (max 6 pagine formato A4 , carattere Arial- misura 12),ciò che il soggetto richiedente intende realizzare mediante la convenzione con l'Ente per l'utilizzo di detti locali. Detta finalità dovrà essere coerente con quanto determinato dalla deliberazione Giunta Comunale n. 67/03.08.2019 citata, ovvero:

attività nell'ambito medico- sanitario, a soggetti la cui attività sia indirizzata principalmente alle fasce di cittadinanza di maggior bisogno ed in particolare riguardo le famiglie con minori, con emergenti bisogni di carattere educativo e di sostegno psicologico ,ed in subordine all'esercizio di attività medica di supporto alle associazioni sportive locali;

Il progetto dovrà contenere l'indicazione delle stanze o della/e stanza/e che si intende utilizzare (tra quelle rese disponibili dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. 67/2019, Piano Terra sala n. 3,4,e 5), degli orari delle attività proposte, del personale impiegato e ogni altro dettaglio che ne specifichi meglio la progettualità.

Offerta: la quantificazione del compenso derivante dalla concessione ammonta in € 1000,00 annui per ogni stanza che si intende utilizzare.

L'offerente ha facoltà di valutare una ulteriore offerta economica aggiuntiva alla contribuzione indicata. Tale offerta, resa mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445 dovrà essere racchiusa in una busta a sé stante --sigillata e integra e riportante le generalità dell'offerente, racchiusa nella busta principale.

3 Criteri e priorità nell'assegnazione della concessione dei Locali

Apposita Commissione valutativa, costituita da apposito, esaminerà le eventuali richieste pervenute entro i termini indicati valutando la progettualità, l'utilità della stessa sullo specifico territorio comunale e l'eventuale offerta economica del richiedente. **La commissione, che si riunirà in seduta pubblica il giorno 28.08.2019 alle ore 10,00 presso la sede municipale di Vigolzone**, redigerà apposito verbale da cui si evincerà il contenuto della valutazione della richiesta e l'assegnazione del punteggio al progetto tecnico. Solo ad assegnazione avvenuta del punteggio all'offerta tecnica verranno aperte , sempre in seduta pubblica, le eventuali offerte economiche dei richiedenti.

Progetto tecnico : massimi punti assegnabili 70/100

30 punti

(a)- indicazione di finalità, obiettivi, modalità di gestione del servizio, metodologia e strumenti adottati, contenuti del progetto

20 punti

(b) -Organizzazione , attuazione e coordinamento dell'intero progetto così articolati:

Personale impiegato nell'espletamento del servizio e relativi titoli professionali e titoli di esperienza (fermo restando i requisiti minimi richiesti nel capitolato); formazione e

aggiornamento del personale impiegato nel servizio oggetto d'appalto ; modalità di sostituzione del personale ; modalità di coordinamento del servizio

10 punti per:

(c) –Offerte migliorative: L'offerta migliorativa può riguardare fornitura di attrezzature, materiale e servizi aggiuntivi finalizzati ad elevare la qualità e la fruibilità dei servizi

Criteri di assegnazione del punteggio alle offerte tecniche

A fini dell'attribuzione del punteggio, per ogni elemento, ogni commissario assegnerà un coefficiente che potrà variare tra 0 a 1 stabilito nel seguente modo :

COEFFICIENTE 1= OTTIMO

COEFFICIENTE 0,75= BUONO

COEFFICIENTE 0,50= DISCRETO

COEFFICIENTE 0,25= SUFFICIENTE

COEFFICIENTE 0= INSUFFICIENTE

All'elemento oggetto di valutazione verrà attribuito il punteggio determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; i coefficienti sono attribuiti dai commissari in via discrezionale a seguito di comparazione tra le offerte ed accompagnati da una breve relazione. Il coefficiente medio così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile e si otterrà il punteggio assegnato al singolo elemento.

Offerta Economica : massimi punti assegnati 30/100

E' facoltà della commissione richiedere, con istanza motivata, integrazioni eventuali alla documentazione prodotta. La commissione assegnerà in maniera proporzionale alle offerte pervenute il punteggio, andando ad assegnare 30/100 punti alla offerta economica più vantaggiosa e proporzionalmente il punteggio dovuto alle altre offerte pervenute.

Si procederà anche nel caso di una unica offerta ritenuta valida.

La concessione dei locali indicati avrà decorrenza il 2 settembre 2019. Il concessionario / i dovrà produrre all'amministrazione comunale a titolo di garanzia una Fidejussione, della durata della concessione, di € 500,00 per ogni stanza oggetto della concessione.

4. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità del contenuto della dichiarazione

5. SANZIONI amministrative

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti l'Ente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

6. ALTRE DISPOSIZIONI Con la presentazione dell'istanza il richiedente esprime consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96 come previsto dall'art. 6 D. Lgs.196/03.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLA CAPRA